

Dott. ANTONELLA PERRINI

NOTAIO

Via Carlo Alberto, 8 - 72015 FASANO (BR)

Tel. 080 4427258 - Fax 080 4423448

378760

Registrato a Ostuni

il 6 Settembre 2001

al n° 348

Esatte L. 750.000

COMPRAVENDITA

(ai sensi della Legge 24 dicembre 1993 N. 560)

Con la presente SCRITTURA privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:

Trascritto a BRINDISI
in data 5 Settembre 2001
al n° 12674/10784

- l'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n.

27, C.F. 00061820742, rappresentato dal Ragionier PANETTELLA

Antonio, nato a Mesagne il 28 Giugno 1951, nella qualità di

Commissario Straordinario dell'Istituto presso il quale domicilia per la carica, tale nominato con decreto del Presidente

della Giunta della Regione Puglia del 21 Febbraio 2001, n.

105 del Registro, che in copia conforme trovasi allegato sotto la lettera "A" alla scrittura privata autenticata nelle

firme dal Notaio Antonella Perrini di Fasano in data 23 Marzo

2001, repertorio n. 4223, registrato a Ostuni il 30 Marzo

2001 al n. 670,

da una parte, assistito

dall'Ingegnere LONGO Antonio, nato a Francavilla Fontana l'8

Giugno 1937,

nella qualità di Coordinatore Generale dello stesso Istituto

Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, presso il quale domicilia per la carica,

e i coniugi Signori

- SPANO Benito, nato a Vernole (Lecce) il 14 Dicembre 1940 e

residente in Fasano, Via Pietro Nenni n. 51, interno 1, im-

piegato, codice fiscale SPN BNT 40T14 L7760, e

- CUPERTINO Domenica, nata a Fasano il 25 Agosto 1947 ed ivi

residente in Via Pietro Nenni, n. 51, interno 1, casalinga,

codice fiscale CPR DNC 47M66 D508N,

coniugi in regime di comunione legale dei beni,

dall'altra parte.

P R E M E S S O:

- che il Signor Spano Benito, assegnatario di un alloggio di

edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Fasano, Via

Pietro Nenni n. 51 (cinquantuno), con annesso pertinenziale

box, in seguito meglio descritti, ha presentato all'IACP do-

manda di trasferimento in piena proprietà dell'alloggio con

la relativa pertinenza ai sensi della legge 560/93.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - CONSENSO ED IMMOBILE.

L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la PROVINCIA di BRINDI-

SI, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente

chiamato "Istituto", vende ai coniugi Signori Spano Benito e

Cupertino Domenica, in appresso più brevemente indicati "par-

te acquirente", che, in regime di comunione legale, accettano

ed acquistano, la piena proprietà dei seguenti beni immobili:

- porzioni di fabbricato sito in Comune di Fasano, Via Pietro

Nenni (già Via Cereria) numero civico 51 (cinquantuno), Lotto

16 (sedici), Scala Unica (già Scala C), e precisamente:

- alloggio al piano primo, distinto con il numero interno 1

(uno), composto di cinque vani ed accessori, confinante con

Barletta Antonio, con Di Bari Michele e con Via Pietro Nenni,

salvo se altri più precisi e recenti confini.

Nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Fasano alla

partita n. 1008431, foglio di mappa 42, particella 492 subal-

terno 16, Cereria, Lotto 16, piano primo, interno 1, Scala

C, categoria A/3, classe 3, vani catastali 6,5, rendita cata-

stale lire 403.000 (ex rendita lire 682.500) per effetto del-

la sentenza esecutiva n. 548-4-98/98 - Commissione Tributaria

Provinciale Brindisi;

con pertinenziale box, posto al piano terra, della superficie

di metriquadrati tredici, confinante con Barletta Antonio,

con Via Pietro Nenni, con Di Bari Michele e con Mileti Dome-

nico, salvo se altri.

Nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Fasano alla

predetta partita n. 1008431, foglio di mappa 42, particella

492 subalterno 1, Cereria, Lotto 16, piano terra, Scala C,

categoria C/6, classe 4, metriquadrati 13 (tredici), rendita

catastale lire 35.100.

ART. 2 - PRECISAZIONI.

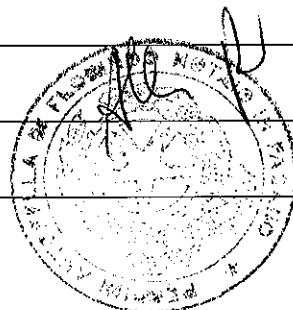
L'alloggio col pertinenziale box viene venduto nello stato di

fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte

dell'Istituto venditore di ulteriori opere di ultimazione,

miglioria e manutenzione e con l'espressa esclusione della

garanzia per vizi occulti.



L'IACP non è tenuto ad effettuare opere di adeguamento degli impianti elettrici qualora non fossero o non risultassero conformi a prescrizioni legali.

La destinazione d'uso dell'alloggio non potrà essere modificata per un periodo di almeno dieci anni dalla data di registrazione del presente atto.

Accede all'appartamento la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio ai sensi di legge.

La parte acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del codice civile.

ART. 3 - P R E Z Z O.

Il prezzo, determinato ai sensi della legge 560/93, come le parti confermano senza alcuna riserva, in lire 31.543.200 (trentunomilionicinquecentoquarantatremiladuecento) oltre l'IVA nell'aliquota vigente, è stato interamente pagato presso lo stesso Istituto, giusta fattura n. 54/2001 del 22 Agosto 2001.

L'Istituto ne accusa ricevuta, rilascia quietanza e rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca di ufficio.

ART. 4 - INALIENABILITA'.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 560/93 per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto l'alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente né a titolo oneroso né a titolo gratuito né

potrà esserne modificata la destinazione d'uso.

Decorso il termine suddetto, qualora il proprietario intenda vendere l'alloggio deve darne comunicazione all'Istituto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'Istituto potrà esercitare il diritto di prelazione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

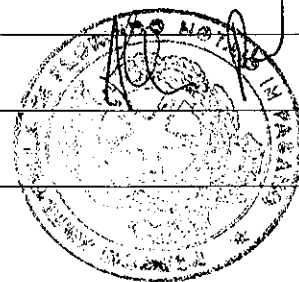
In caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei primi dieci anni dalla data del presente contratto, con o senza la prescritta autorizzazione comunale (art. 26 della legge 47/85), l'Istituto potrà richiedere o il ripristino dell'originaria destinazione abitativa dell'alloggio oppure la risoluzione del contratto.

ART. 5 - La parte acquirente non potrà conseguire, né in affitto né in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ART. 6 - Premesso che la gestione dei servizi comuni è già stata demandata a tutti gli assegnatari, con la vendita della prima unità dell'edificio è venuto a costituirsi il condominio, che amministrerà l'intero edificio.

Fino a quando non saranno state redatte le tabelle millesimali, tutte le spese condominiali saranno ripartite tra i con-



domini pariteticamente in relazione a ciascuna unità immobiliare posseduta.

Le tabelle millesimali, se non sono state ancora approntate, saranno redatte a cura e spese degli assegnatari.

L'amministrazione del condominio in nessun caso può essere affidata all'Istituto e pertanto gli acquirenti sono obbligati a nominare, senza indugio, l'amministratore del condominio.

Gli assegnatari degli alloggi, che non abbiano ancora richiesto il trasferimento in proprietà o che non abbiano ancora formalizzato l'atto di acquisto e che non intendano acquistare, rispondono delle loro obbligazioni per i servizi comuni direttamente verso il condominio e, per esso, verso l'amministratore; questi è autorizzato sin d'ora ad agire per il recupero dei crediti del condominio e sino all'esaurimento del giudizio di esecuzione; solo in caso di infruttuoso esito dell'esecuzione l'amministratore potrà richiedere all'I.A.C.P. quanto dovuto dagli assegnatari morosi.

ART. 7 - Il rappresentante dell'Istituto, preso atto delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiara:

1) con riferimento all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, che il fabbricato di cui fa parte quanto dedotto nel presente contratto

è stato realizzato in virtù di licenza edilizia rilasciata

dal Comune di Fasano in data 11 Dicembre 1974, pratica 188

12, conforme alle norme all'epoca vigenti, né revocata né de-

caduta e, per quanto a sua conoscenza, successivamente non vi

sono state apportate modifiche rilevanti ai fini della disci-

plina urbanistica;

2) che il reddito fondiario del fabbricato è stato regolar-

mente esposto nella denuncia dei redditi del periodo imposi-

tivo precedente a quest'atto il cui termine di presentazione

della dichiarazione è già scaduto.

Ai sensi della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47 la parte

acquirente dichiara di non aver apportato modifiche né al-

l'appartamento né alle pertinenze rilevanti ai fini della di-

sciplina urbanistica.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere es-

senziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicché

la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata

risoluzione del contratto.

ART. 8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente

contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla

legge 560/93 ed alle altre norme in materia di edilizia resi-

denziale pubblica e alle norme del codice civile, tutte in

quanto applicabili.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto la parte ac-

quirente elegge domicilio nell'alloggio acquistato ove l'I-

stituto potrà notificare o comunicare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

Per tutte le controversie dipendenti o inerenti al presente contratto è competente esclusivamente il foro di Brindisi.

ART. 9 - Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della parte acquirente.

Ciascun acquirente, ai fini dell'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalla legge, dichiara sotto la sua personale responsabilità e preso atto delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- di risiedere nel Comune di Fasano, ove è ubicata l'abitazione oggetto del presente atto con la relativa pertinenza e di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e comunque di non essere titolare in via esclusiva o in comunione con il proprio coniuge del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione, di altra casa di abitazione nel territorio del Comune di Fasano;

- di adibire l'immobile acquistato a propria abitazione principale;

- di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da esso acquirente o dal coniuge con le agevolazioni previste dall'art. 3,

comma 131, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, nonché con le agevolazioni previste dall'art. 1 della Legge 22 aprile 1982 n. 168, dall'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 5 aprile 1985, n. 118, e successive proroghe e modificazioni, dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei DD.LL. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, 20 maggio 1992, n. 293, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, dall'art.1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, e dall'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 243, e comunque da tutte le disposizioni normative in materia di acquisto della cosiddetta "prima casa" a titolo oneroso a partire dalla predetta Legge 22 aprile 1982 n. 168: agevolazioni di cui prima d'ora non ha usufruito.

Le parti dichiarano che quanto in oggetto non ha caratteristiche di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.

Il presente atto è esente da INVIM ai sensi dell'art. 1, comma 22 della Legge 560/93 ed è soggetto ad IVA al 4% (quattro per cento).

ART. 10 - DEPOSITO.

Il presente atto rimarrà depositato ai rogiti del Notaio che autenticcherà le firme dei contraenti; il medesimo è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

F.to: Spano Benito - Cupertino Domenica - Antonio Panettella
- Antonio Longo.

Repertorio n. 4762

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Antonella Perrini, Notaio residente in Fasano, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Brindisi, attesto che, previa loro concorde rinunzia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, i Signori:

- SPANO Benito, nato a Vernole (Lecce) il 14 Dicembre 1940 e residente in Fasano, Via Pietro Nenni n. 51, interno 1, impiegato, codice fiscale SPN BNT 40T14 L7760;

- CUPERTINO Domenica, nata a Fasano il 25 Agosto 1947 ed ivi residente in Via Pietro Nenni, n. 51, interno 1, casalinga, codice fiscale CPR DNC 47M66 D508N;

persone della cui identità personale sono io Notaio certo, hanno apposto la propria firma in calce ed in margine all'atto che precede, in mia presenza.

Attesto inoltre io Notaio che essi signori Spano Benito e Cupertino Domenica, previo mio richiamo delle conseguenze penali connesse alle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 3 e 76,

hanno reso alla mia presenza la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio di cui in atto.

Fasano, Via Carlo Alberto n. 8, trenta agosto duemilauno.

F.to: Antonella Perrini Notaio.

Repertorio n. 4780

Raccolta n. 1412

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Antonella Perrini, Notaio residente in
Fasano, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di
Brindisi, attesto che, previa loro concorde rinunzia col mio
consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

- Ragionier PANETTELLA Antonio, nato a Mesagne il 28 Giugno
1951, in rappresentanza, nella qualità di Commissario Straor-
dinario, dell'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) del-
la Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casi-
miro n. 27, C.F. 00061820742, presso il quale domicilia per
la carica; tale nominato con decreto del Presidente della
Giunta della Regione Puglia del 21 Febbraio 2001, n. 105 del
Registro;

- Ingegnere LONGO Antonio, nato a Francavilla Fontana l'8 Giu-
gno 1937, nella qualità di Coordinatore Generale dello stesso
Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di
Brindisi, presso il quale domicilia per la carica;
persone della cui identità personale sono io Notaio certo,
hanno apposto la propria firma in calce ed in margine all'at-
to che precede, in mia presenza.

Attesto inoltre io Notaio che esso Ragionier Panettella Antonio, previo mio richiamo delle conseguenze penali connesse alle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 3 e 76, ha reso alla mia presenza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui in atto.

Brindisi, Via Casimiro n. 27, quattro settembre duemilauno.

F.to: Antonella Perrini Notaio.

Io sottoscritto dottor Antonella Perrini, Notaio residente in Fasano, attesto che la presente copia è conforme all'originale atto ai miei rogiti ed è rilasciata per *gli usi consentiti.* —

Copia composta di *tre* — fogli

Fasano, Via Carlo Alberto n. 8, *quattordici* —

gennaio — duemilatre.

